

Regione del Veneto

Istituto Oncologico Veneto Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



sede legale: via Gattamelata n. 64 35128 Padova C.F./P.IVA 04074560287 tel 0498215849

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 620

DEL 27/09/2019

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Convenzione per l'attività di tirocinio e formazione tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S e il Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia a Breve Termine C.I.S.S.P.A.T., istituto di specializzazione in psicoterapia - studentessa Maristella Maran. NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento viene approvata e sottoscritta la convenzione per l'attività di tirocinio pratico-clinico tra l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S.. e il Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia a Breve Termine C.I.S.S.P.A.T., istituto di specializzazione in psicoterapia - studentessa Maristella Maran.

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta Il Direttore Generale F.to Dott. Giorgio Roberti

Trasmessa per competenza a:

Trustitessu per ceripetterizu u.	
Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. segue delib. N. 620 Del 27/09/2019

il Direttore Generale –Pagina 2 di 6

Il Direttore ad interim della SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche riferisce:

Premesso che:

- l'art. 1 dell'allegato A alla D.G.R.V. n. 1816 del 07/11/2017 definisce il tirocinio come "misura formativa di politica attiva del lavoro che prevede lo svolgimento di un'esperienza in ambiente lavorativo, non costituendo in alcun modo rapporto di lavoro, finalizzata a conoscere e a sperimentare in modo concreto la realtà lavorativa attraverso una formazione professionale e l'affiancamento direttamente sul luogo di lavoro, al fine di favorire l'inserimento lavorativo e l'occupabilità del soggetto";
- l'art 11 dell'allegato A alla D.G.R.V. n. 1816 del 07/11/2017 stabilisce che il tirocinio è regolato da apposita convenzione tra il soggetto promotore e il soggetto ospitante;
- l'art. 3 della Legge n. 56/1989 prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinato ad una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione quadriennali presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti riconosciuti dal MIUR;
- ai sensi degli artt. 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- l'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., in qualità di soggetto ospitante, ha facoltà di ammettere presso le proprie strutture i tirocinanti che ne facciano richiesta, su proposta degli stessi o del relativo soggetto promotore, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni dello IOV;

Preso atto che, con nota prot. n. 0013153 del 25.07.2019, il Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia A Breve Termine C.I.S.S.P.A.T. ha chiesto la disponibilità per attivare una convenzione per lo svolgimento di tirocini pratico-applicativi destinati ai propri allievi, ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall' art. 8 del D.M. n. 509/1998;

Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. – il Direttore Generale – segue delib. N. 620 Del 27/09/2019 Pagina 3 di 6

Dato atto che la dott.ssa Maristella Maran, nata a Padova il giorno 08.10.1990, studentessa iscritta alla Scuola di specializzazione in psicoterapia C.I.S.S.P.A.T, con note agli atti, ha chiesto di poter svolgere il tirocinio di specializzazione presso la U.O.C. Oncologia Medica 1, per la durata di circa 176 ore annue;

Precisato che la convenzione che si propone di adottare, oltre a valere specificamente per il tirocinio della dott.ssa Maristella Maran, ha altresì valore per l'intera durata programmata dei tirocini costituiti in virtù della convenzione di cui alla delibera n. 204 del 24/04/2009, che si intende pertanto risolta dalla data di stipula della presente convenzione;

Acquisito il parere favorevole del Direttor Sanitario e considerato che le attività sopra esposte sono compatibili con le finalità dell'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S., il quale è disponibile ad accogliere presso le proprie strutture gli specializzandi per attività di tirocinio, formazione e orientamento, al fine di essere coinvolto nella didattica scientifica avanzata e mantenere proficui rapporti di scambio e collaborazione con le Università e le Scuole di specializzazione;

Precisato che il centro C.I.S.S.P.A.T. assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza assicurativa contro gli eventuali infortuni che dovessero occorrere negli ambienti afferenti all'Istituto stesso, e che la copertura assicurativa sia estesa anche al rischio di contagio da HIV e/o da epatite B o C, per tutta la durata del tirocinio aziendale;

Ricordato che, il tirocinio non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro o di altra natura tra tirocinante e Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. e tantomeno obbliga lo stesso Istituto alla futura costituzione di qualunque forma di rapporto di lavoro o di altra natura a favore degli specializzandi. Il tirocinio dovrà perseguire obiettivi esclusivamente didattici di acquisizione di conoscenze pratico-applicative e pertanto da esso non potrà derivare alcun obbligo od onere retributivo né previdenziale a carico dello IOV – I.R.C.C.S.

Tutto ciò premesso si propone di approvare e sottoscrivere la convenzione nominativa, concordata con il Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia a Breve Termine C.I.S.S.P.A.T. per l'attività di tirocinio della dott.ssa Maristella Maran, con decorrenza dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione del tirocinio stesso, con le modalità indicate nella convenzione che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO dell'attestazione del Direttore ad interim della SC Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e nazionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale del Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005;

VISTA la Legge n. 56/1989, art. 3;

VISTO il Regolamento n. 509/1998 artt. 2 e 8;

VISTA la D.G.R.V. n. 1816 del 07.11.2017 e relativo allegato A;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del

Direttore Scientifico per quanto di loro rispettiva competenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 123 del 08/10/2018;

DELIBERA

1. di approvare e sottoscrivere, per le motivazioni espresse in premessa, la convenzione nominativa con il Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia a Breve Termine *C.I.S.S.P.A.T.*, istituto di specializzazione in psicoterapia, per l'attività di tirocinio della dott.ssa Maristella Maran, nata a Padova il giorno 08.10.1990, con le modalità indicate nella convenzione che, allegata al presente provvedimento, ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che:

- gli specializzandi iscritti al C.I.S.S.P.A.T. sono beneficiari di copertura assicurativa sia per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza assicurativa contro gli eventuali infortuni che dovessero occorrere negli ambienti afferenti all'Istituto stesso;
- la convenzione nominativa decorre dalla data di sottoscrizione e ha durata fino alla conclusione del tirocinio della dott.ssa Maristella Maran, fatti salvi gli effetti prodotti nei confronti dei tirocini in corso alla data di stipula della stessa;

Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. – il Direttore Generale – segue delib. N. 620 Del 27/09/2019 Pagina 5 di 6

- la stipula di tale convenzione non comporta oneri a carico dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.;
- 3. di incaricare la S.C. Affari Generali e la Direzione Sanitaria affinché diano seguito agli adempimenti conseguenti al presente provvedimento;
- 4. di pubblicare il presente provvedimento nell'albo pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale **F.to – Dott. Giorgio Roberti -**

Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. segue delib. N. 620 Del 27/09/2019

C.C.S. – il Direttore Generale – Del 27/09/2019 Pagina 6 di 6

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

ettore enerali e Sperimentazioni Cliniche
enerali e Sperimentazioni
enerali e Sperimentazioni
ettore enerali e Sperimentazioni Cliniche
fogli.
ettore

SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche





Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

CONVENZIONE NOMINATIVA PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO CLINICO-PRATICO PER SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA

(ai sensi dell'articolo 8 comma 4 lettera b) del Regolamento 509/98)

TRA

IOV ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO - IRCCS ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico (di seguito denominato "Ente Ospitante") con sede a Padova, in Via Gattamelata, 64 – C.F. 04074560287, nella persona del suo Rappresentante Legale, il Direttore Generale Dott. Giorgio Roberti, nato a Oderzo (TV) il 01/09/1956 (C.F. RBRGRG56P01F999L)

Ε

il Centro Italiano Studio Sviluppo Psicoterapia A Breve Termine C.I.S.S.P.A.T., istituto di specializzazione in psicoterapia, (di seguito denominato anche "Ente Promotore"), con sede a Padova, in Piazza De Gasperi n. 41, C.F.: 92061520281, riconosciuto dal MURST in data 29.01.2001 G.U. n° 41 del 19.02.2001, nella persona del Rappresentante Legale e Direttrice, Prof.ssa Marilla Malugani

PREMESSO CHE

Al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della legge 24 giugno 1997 n. 196, integrata dall'art. 41 della L.R. 3 del 13 marzo 2009, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31 dicembre 1962 n. 1859;

La legge n. 56 del 18.02.1989, n. 56, la legge n. 127 del 15.05.1997, la Legge n. 196 del 24.06.1997, il D.M. n. 142 del 25.3.1998, il regolamento n. 509 dell'11.12.1998 disciplinano l'attivazione e lo svolgimento di tirocini formativi, *stages* pratici e tirocini di specializzazione;

L'art. 3, comma 1, della Legge n. 56/1989, prevede che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica sia subordinato ad una specifica formazione professionale, da acquisirsi, dopo il conseguimento della laurea in Psicologia o in Medicina e Chirurgia, mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali che prevedano adeguata formazione e addestramento in psicoterapia, attivati ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;

L'art. 8 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509 dell'11.12.1998, richiede che gli allievi dei corsi di specializzazione in



Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

REGIONE DELVENETO

psicoterapia debbano effettuare un tirocinio di almeno 100 ore annue presso strutture o servizi pubblici o privati accreditati, durante il quale l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Ente Ospitante assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente Ospitante sono erogati servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono altresì la funzione di tutor per gli specializzandi.

L'Ente Ospitante, ai fini di cui all'art. 3 L. 56/89, autorizza la studentessa Maristella Maran, nata a Padova il giorno 8/10/1990, Codice Fiscale MRNMST90R48G224Q, allo svolgimento del tirocinio presso i propri servizi per un numero di ore annuali pari a 176, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei suddetti Servizi e gli organi direttivi del C.I.S.S.P.A.T..

In ottemperanza al d.lgs. 81/08 si stabilisce fin d'ora che, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento dell'attività lavorativa, l'Ente Ospitante si impegna a considerare il tirocinante alla stessa stregua del personale strutturato proprio e, pertanto, fruitore delle stesse tutele e destinatario delle medesime informazioni in materia di sicurezza adottate per le mansioni corrispondenti del proprio personale. L'Ente Ospitante è tenuto ai sensi del d.lgs. 81/2008 e del decreto ministeriale 363/98 in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, a:

- 1) disporre ed erogare la formazione e comunicare le informazioni necessarie ai tirocinanti relative ai rischi connessi all'attività svolta presso le proprie strutture;
- 2) attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista;
- 3) fornire i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) ove previsti;
- 4) segnalare tempestivamente all'Ente Promotore qualsiasi infortunio a carico del tirocinante che possa verificarsi durante lo svolgimento delle proprie attività, nonché ogni sua eventuale assenza.

ART. 2

La presente Convenzione nominativa ha valore anche per i tirocini costituiti in virtù della Convenzione di cui alla delibera n. 204 del 24/04/2009, ne consegue che i rapporti in essere alla data della stipula del presente atto avranno durata fino al completamento dell'attività formativa programmata.

Pertanto a far data dalla stipulazione della presente Convenzione si intende risolta la Convenzione adottata con delibera n. 204 del 24/04/2009.

ART. 3



Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

REGIONE DELVENETO

Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce in alcun modo rapporto di lavoro, e tantomeno obbliga l'Ente Ospitante alla futura costituzione di qualsivoglia rapporto di lavoro o di altra natura a favore dei tirocinanti-specializzandi, non comportando per lo stesso alcun onere di carattere economico, pertanto esso dovrà perseguire obiettivi meramente didattici finalizzati all'acquisizione di conoscenze di tipo pratico-clinico.

Durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e monitorata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (C.I.S.S.P.A.T.), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Ente Ospitante, come responsabile aziendale.

Per il tirocinante inserito nella struttura dell'Ente Ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento che dovrà contenere:

- a) Il nominativo del tirocinante;
- b) I nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante;
- c) Gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno dell'Ente Ospitante;
- d) Le strutture dell'Ente Ospitante (sedi, reparti, uffici, etc.) con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.

ART. 4

Le ore di tirocinio saranno registrate su apposito documento predisposto dal C.I.S.S.P.A.T. e controfirmate dal tirocinante e dal Responsabile del servizio presso il quale è stato svolto il tirocinio.

Al termine dello svolgimento delle 176 ore annuali, e comunque non oltre il mese di dicembre di ciascun anno solare, l'Ente Ospitante rilascia all'allievo tirocinante un'attestazione firmata dal Responsabile competente o dal Direttore Generale, in carta intestata, che certifichi:

- il monte ore complessivamente svolto,
- il periodo di svolgimento del tirocinio,
- il servizio all'interno del quale è stato svolto il tirocinio,
- le attività clinico-pratiche svolte.

ART. 5

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- 1. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- 2. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- 3. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio:
- rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dalle legge n. 196/2003 sulla privacy e s.m.i..

ART. 6





Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

REGIONE DELVENETO

Il C.I.S.S.P.A.T. assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio, con estensione della copertura anche al rischio di contagio da HIV e/o da epatite B o C, per tutta la durata del tirocinio aziendale.

L'invio delle relative polizze assicurative all'Ente Ospitante è propedeutico all'avvio del tirocinio, costituendo elemento essenziale e indefettibile della convenzione pena la risoluzione della stessa.

ART. 7

La Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto fino alla conclusione del tirocinio della studentessa Maristella Maran, fatti salvi gli effetti che la presente produce nei confronti dei tirocini già in essere.

Non è previsto il rinnovo automatico alla scadenza, pertanto, solo su ulteriore specifica richiesta avanzata dal C.I.S.S.P.A.T., l'Ente Ospitante valuterà l'eventualità del rinnovo.

Le parti si riservano comunque la facoltà di recedere con preavviso di almeno sei mesi da notificarsi con Posta Elettronica Certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento.

ART. 8

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

ART. 9

La presente convenzione viene redatta in carta libera, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. n. 642/1972, come modificato dal D.P.R. n. 955/1982 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986.

ART. 10

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali, di legge o statistiche. Titolari del trattamento di dati sono le parti come sopra individuate.

ART. 11

Per qualunque controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, le parti eleggono, quale Foro competente, quello di Padova.

Letto, approvato e sottoscritto.

IOV ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO -IRCCS Direttore Generale

Dott. Roberti Giorgio

C.I.S.S.P.A.T.

Rappresentante Legale e Direttrice Prof.ssa Marilla Malugani
